



L'inserto di Geopunto n. 6/05, a firma di Angelo Benedetti, conteneva un'approfondita panoramica sugli "usi civici nella storia e nella legislazione italiana".

Lo stesso autore ha redatto, con competenza e particolare accuratezza, il glossario pubblicato in queste pagine che costituisce l'indispensabile appendice e il necessario completamento della trattazione di un tema che appare di grande attualità e di certo interesse per i geometri.

Questi, infatti, nella materia degli "usi civici" hanno competenze specifiche e radicate nella storia: sono tra i pochi tecnici che si sono occupati della ricerca storico-documentale e della contestuale ricostruzione topografica, che hanno svolto il ruolo di «perito» attraverso la ricognizione delle terre libere e di quelle occupate, che hanno collaborato, quali consulenti tecnici d'ufficio, alla soluzione delle molteplici e complesse vicende circa le promiscuità tra Comuni e privati ed, infine, che hanno esperienza consolidata nelle numerose operazioni tecniche connesse.

Di qui la decisione di fornire ai colleghi, con il glossario, uno strumento utile e completo.

a cura di **Angelo Benedetti**

Accertamento usi civici

Procedimento diretto a determinare l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici sia su terre private che demaniali iniziato o da un atto di parte (dichiarazione di uso civico) o da un atto di autorità, promosso d'ufficio dal Commissario ex art. 29 legge 1927 o dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste e, dopo il 1977, dalla Regione.

Affrancazione canoni imposti con decreti definitivi

I provvedimenti previsti dalla legge del 1927 e successivo Regolamento danno luogo alla fissazione di canoni annui che costituiscono il compenso alle popolazioni titolari dei diritti e dei beni civici in conseguenza della liquidazione dei primi e della sottrazione dei secondi dalle proprietà comuni.

I provvedimenti definitivi che danno luogo ai canoni sono: liquidazione di diritti civici su terre private; legittimazione di occupazioni abusive; mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua ex art. 26 del Regolamento ed ex D.Lgs.Lgt. 284/1944 e scioglimento di promiscuità.

I canoni derivanti dai citati provvedimenti possono essere affrancati contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo mediante il versamento dell'intero capitale di affranco, pari a venti volte la misura del canone stesso; l'affrancazione, comunque, può avvenire in qualunque momento e costituisce un diritto potestativo del censuista. In tal caso, l'importo della affrancazione, a prescindere dal numero delle annualità di canone corrisposte, resta fermo al versamento dell'intero capitale di affranco. L'affrancazione di detti canoni esula dalle competenze del Commissario prima e della Regione poi essendo a ciò preposti il Comune o l'Associazione agraria interessati.

Agro romano e Campagna romana

Agro romano e Campagna romana sono erroneamente usati come sinonimi, quasi indicassero

uno stesso territorio. In realtà con l'espressione Campagna romana un tempo si indicava la pianura intorno a Roma, circoscritta dal mare Tirreno, monti Ceriti e Sabatini, colline Sabine, monti Cornicolani, Tiburtini, Prenestini e dei colli Albani. L'Agro romano era invece un territorio che coincideva con quello di Roma e come tale nel Seicento esso era assai più ampio della Campagna romana, perché si estendeva molto al di là di questa, comprendendo isole amministrative: Santa Marinella, Morolo, Feronia, Presciano.

Alienazione di terre demaniali

Procedimento eccezionale e discrezionale la cui autorizzazione è oggi di competenza della Regione, in deroga al principio della inalienabilità, comportante la vendita di beni civici di proprietà collettiva. Essa è possibile in tre casi: quando l'alienazione rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti; quando l'alienazione ha per oggetto un fondo limitatamente esteso tale da non prestarsi ad una qualsiasi forma di utilizzazione; quando le terre di demanio civico non siano più necessarie ai bisogni della popolazione.

Le terre di demanio civico sono inalienabili e destinate all'esercizio dei diritti civici da parte delle popolazioni utenti. Tale principio emerge nella legge del 1927 e nel Regolamento di attuazione e più precisamente all'art. 12 della legge stessa che sancisce: «i Comuni e le Associazioni non potranno senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste (oggi Regione) alienarle o mutarne la destinazione».

L'art. 39 del Regolamento detta le norme riguardanti le eccezioni che consentono la deroga straordinaria al suddetto principio. È infatti consentito ai Comuni ed alle Associazioni agrarie, dopo che sia stata accertata la consistenza dei demani civici loro appartenenti ed aver approvato i Piani di Massima e di utilizzazione, proporre al Commissario (oggi Regione) l'a-

lienazione di quelle porzioni di terreno che per la loro esigua estensione non si prestino alle utilizzazioni previste dalla legge.

Allodio

Termine che indica la piena proprietà privata sorta dal frazionamento della proprietà collettiva.

Appodiato

Il termine significa «annessione di un possesso al dominio altrui», ma che al momento veniva adoperato in riferimento a piccole comunità, specialmente agricole, che conservavano proprie individualità sotto il profilo patrimoniale-fiscale, essendo per il resto collegate a comunità più ampie. Era cioè la tendenza a riunire le comunità minori ai centri urbani più cospicui e di concentrazione dei piccoli centri rurali avvenuta tra il 1816 ed il 1870, attraverso il cruciale periodo giacobino-napoleonico fino a Roma capitale (V. Abbundo, Silla storia dell'appodiamento nello Stato Pontificio, 1970).

Asbuc (amministrazione separata di beni civici)

Organo di amministrazione e rappresentanza dei beni di uso civico derivanti spesso da precedenti Comuni titolari di beni civici divenuti per nuovo ordinamento amministrativo Frazione di Comune (v. L. 17 aprile 1957, n. 278 in Legislazione connessa alla 1766/1927).

Assegnazione a categoria

L'adozione di provvedimenti che avrebbero dovuto trovare adempimento se l'applicazione della L. 1766/1927 fosse stata attuata, consentirebbero oggi la esatta delimitazione del demanio civico di ogni singolo Comune, Frazione o Associazione agraria e quindi la classificazione delle terre che lo compongono e la loro assegnazione a categoria, ai sensi dell'art. 11 della legge. Con l'ultimazione dei provvedimenti di liquidazione dei diritti civici sulle terre private, la verifica e la sistemazione dei terreni di demanio civico, si doveva procedere alla distinzione

di questi ultimi nelle due categorie: A) terreni convenientemente utilizzabili come boschi e pascoli permanenti; B) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

La divisione nelle due categorie va fatta in base ad un «Piano di Massima» consistente nella esatta determinazione delle due categorie sopra indicate (v. Piano di Massima).

Aspetto amministrativo del Lazio

La Regione del Lazio, nell'assetto amministrativo territoriale che noi conosciamo, è tutt'altro che di antica formazione; il Lazio postunitario era risultato dall'assemblaggio di più territori sub-regionali, i Castelli, la Sabina, la Ciociaria, il Viterbese ecc. con il territorio urbano della capitale e l'Agro romano che lo circondava. La sua nuova configurazione, riconosciuta con R.D. del 15 ottobre 1870 n. 5929, con la quale veniva costituita la «provincia di Roma» divisa in cinque circondari (Roma, Viterbo, Frosinone, Velletri e Civitavecchia) non recava ancora la denominazione di Lazio ed era comunque ridotta nei suoi confini dai quali era escluso il circondario di Rieti che restava aggregato all'Umbria. Sul versante dell'Abruzzo (circondario di Cittaducale) e della Campania i confini restavano infatti inalterati ed erano quelli che avevano separato lo Stato della Chiesa dal Regno di Napoli (il territorio di Pontecorvo aveva sempre rappresentato una «enclave» pontificia entro il regno di Napoli).

Nel 1923 il circondario di Rieti (ex Stato della Chiesa), che comprendeva 56 Comuni, venne sottratto all'Umbria ed aggregato alla vasta provincia romana.

Una ulteriore espansione territoriale si ebbe nel 1927 con la incorporazione del circondario di Cittaducale (ex regno di Napoli) composto di 17 Comuni; contemporaneamente, a seguito della soppressione della provincia di Caserta (ricostituita nel 1945 en-

tro confini più ristretti), venne conglobata al Lazio parte dei territori di questa, fino al Garigliano, comprendente 67 Comuni già appartenuti ai circondari di Gaeta e di Sora (ex Regno di Napoli). Le suddette variazioni territoriali vennero completate con un altro importante provvedimento di ordine amministrativo, vale a dire la istituzione, oltre a quella di Roma, di tre nuove province: Frosinone, Rieti e Viterbo. A questo punto i confini regionali possono dirsi definitivi.

Nel 1934 venne istituita una quinta provincia, Littoria (Latina, nel 1945) formata mediante l'attribuzione di Comuni già appartenuti alle province di Roma e di Frosinone nonché dei Comuni di Ponza e Ventotene, staccati dalla provincia di Napoli. Nel 1935 i Comuni di Ponza e Ventotene furono ri-aggregati alla provincia di Napoli per essere poi di nuovo attribuiti alla provincia di Littoria nel 1937. Successive variazioni territoriali interessarono singoli ambiti comunali e riguardarono in speciale modo la costituzione di nuovi Comuni ovvero la ricostituzione di Comuni soppressi (i Comuni di Anzio e Nettuno rimasero fusi in un unico Comune, denominato Nettunia, per il periodo fra il 1940 e il 1945).

Associazione agraria

Entità organizzata diversa e separata dal Comune e dalle Frazioni e appositamente costituita per la gestione degli usi civici. Per le Università agrarie del Lazio si veda la legge 4 agosto 1894, n. 397 sui demani collettivi che costituì in persone giuridiche le collettività di utenti cui veniva assegnata la proprietà collettiva a seguito delle affrancazioni del 1888 (v. Provvedimenti adottati dallo Stato Italiano per i territori già dello Stato della Chiesa).

Beni civici

Sono terre di appartenenza collettiva (antiche proprietà collettive, terre pervenute ai Comuni in compenso di liquidazioni di dirit-

ti civici su terre private o a seguito di scioglimento di promiscuità o per transazioni o per acquisti ai sensi della legge del 1927 e di quelle precedenti) e non beni a destinazione pubblica (strade, edifici pubblici, parchi, ecc.). Disciplina di appartenenza che consiste ed è individuata sugli istituti della incommerciabilità, vincolo di destinazione, inusucapibilità ed imprescrittibilità.

Camera Apostolica

La Camera Apostolica, uno dei più antichi dicasteri della Curia Romana, era un ufficio preposto almeno dalla fine del X secolo all'amministrazione dei beni e dei redditi della Chiesa. Era un ufficio organizzato ed esercitante poteri sia in campo giurisdizionale che in quello contenzioso amministrativo e la sua competenza era immensa. Tra le varie sue attribuzioni la Camera Apostolica aveva anche quella di provvedere al mantenimento economico della residenza e della corte pontificia, si occupava di tutte le cause riguardanti i diritti e gli interessi della Chiesa di Roma e dello Stato pontificio. A sovrintendere tutto ciò c'era il camerarius domini papae, ossia il camerlengo.

Canone

Compenso in danaro previsto a carico dei beneficiari dei provvedimenti di liquidazione di diritti civici, trasformazione in enfiteusi perpetua, legittimazione, quotizzazione, affrancazione delle quote di terreno assegnate. L'art. 24 del Regolamento (R.D. 332/1928) stabilisce il principio che il capitale di affrancazione dei canoni, ottenibile moltiplicando per venti il compenso annuale dovrà essere investito in titoli di debito pubblico intestati al Comune, Frazione o Associazione con vincolo a favore della Regione per essere destinato a seguito di autorizzazione regionale in caso di bisogno o ad opere permanenti di interesse generale per la popolazione (v. Affrancazione canoni imposti con decreti definitivi).

Cassazione

Organo a cui si può ricorrere per motivo di diritto contro la sentenza della Corte d'Appello - Sezione speciale usi civici.

Certificazioni regionali

A seguito della legge regionale 3 gennaio 1986 veniva attribuito all'Assessore agli usi civici il compito di attestare la natura civica delle aree di proprietà collettiva appartenenti a Comuni, Frazioni e Associazioni agrarie e ciò al solo ed esclusivo fine di una corretta pianificazione territoriale.

Con Circolare dell'Assessore agli usi civici della Regione Lazio, del 3 maggio 1988 veniva disposto che gli Uffici Tecnici Comunali nel predisporre il «certificato di destinazione urbanistica» (art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) riportassero nella certificazione stessa la natura giuridica del terreno rispetto agli «usi civici» e che la eventuale inesistenza fosse «certificata dalla Regione Lazio, Ufficio regionale per la liquidazione degli usi civici».

Successivamente, con Circolare 1/1993 datata 3 gennaio prot. 1483 indirizzata ai Collegi Notarili del Lazio, ai Comuni ed agli Ordini e Collegi professionali l'Assessore all'Agricoltura ed usi civici disponeva, con effetto immediato, l'abolizione del rilascio a privati di certificati attestanti l'esistenza o meno di usi civici e che nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dai Comuni, non dovevano più essere certificati eventuali vincoli di usi civici. Tutto ciò in quanto la Regione Lazio, come dalla stessa dichiarato nella Circolare aveva carenza assoluta di poteri in materia di certificazione di beni e diritti civici.

Cessati catasti per i Comuni già appartenenti all'ex Stato della Chiesa e Regno di Napoli

- Catasto Piano o annonario, 1783/1834; detto Catasto venne ordinato da Pio VI con Motu proprio del 20 luglio 1779 e pubblicato nel 1783. Si trattava di un Catasto a «misura» nonché basato sul cal-

colo della «intrinseca feracità», cioè della produttività potenziale. I proprietari dei terreni dovevano fornire alle Comunità dichiarazioni di «assegne» giurate sui loro beni in base a precedenti atti catastali o contrattuali. Le Comunità, a loro volta, dovevano provvedere a valutare i terreni stessi affidandosi a periti agrimensori. L'applicazione di tali disposizioni incontrò infinite resistenze ed opposizioni, senza contare le aree, ad esempio la Campagna romana, rimaste fuori dalle disposizioni catastali. In sostanza, fu d'uopo attendere il successivo pontefice, Pio VII, per ottenere che il Catasto giungesse a compimento. - Vecchio Catasto Terreni, in sostanza il Catasto Gregoriano, dal 1835 alla attivazione del vigente Catasto dei Terreni. Il Catasto Gregoriano prese il nome da Gregorio XVI sotto il cui pontificato andò in azione. Era stato ordinato da Pio VII con Motu proprio del 3 marzo 1819. Fu un censimento geometrico-particellare, a stima indiretta, basato sul criterio dell'attività relativa. Per la misurazione delle superfici fu adottato il sistema metrico, scegliendo come unità la «tavola» di metri quadrati mille; dieci «tavole» formavano il «quadrato», ossia l'ettaro.

- Catasto Onciario. Onciario, in quanto i beni erano valutati nell'antica moneta di conto, l'oncia; veniva disposto con Regal Dispaccio del 04.01.1740; risultava disciplinato da più atti della Regia Camera della Sommatoria e le fondamentali istruzioni emanate erano del 17 marzo 1741 e 20 settembre 1742, mentre le disposizioni erano del 5 agosto 1741, 15 agosto 1741, 31 ottobre 1741 e 28 settembre 1742.

- Catasto Provvisorio. Catasto ordinato da Gioacchino Napoleone, decreto del 4 aprile 1809, è uno dei più importanti catasti descrittivi. L'imposta doveva incidere sul prodotto netto dei beni e la contribuzione non poteva eccedere il quinto del prodotto netto. L'estimo, pur essendo per classi e tariffe era fondato sulla stima sinteti-

ca fatta sulla base del valore locativo o prezzo di affitto o del valore venale o prezzo di vendita.

Chiusura delle operazioni demaniali

Il decreto di chiusura delle operazioni demaniali rappresenta l'atto finale al termine della istruttoria, della verifica e della sistemazione delle terre civiche del Comune, Frazione o Associazione agraria. Competenza trasferita alle Regioni con il D.P.R. n. 616/1977.

Commissario Usi civici: funzioni e competenze residue

L'applicazione della L. 1766/1927 e del successivo Regolamento di attuazione di cui al R.D. 332/1928, veniva completamente affidata ai Commissari usi civici appositamente istituiti, sulla base della competenza territoriale stabilita con il R.D. n. 1255/1927. A quest'ultimo proposito, va ricordato ai fini della conservazione dei documenti relativi, che il territorio della provincia di Frosinone originariamente attribuito al Commissario di Roma, venne successivamente trasferito al Commissario di Napoli per poi essere attribuito al primo.

Ai Commissari erano affidate le funzioni amministrative e le funzioni giurisdizionali, quali giudici speciali, riguardanti l'intera materia disciplinata dalla legge. Attualmente la sfera di attribuzioni dei Commissari è radicalmente mutata e ciò in dipendenza del D.P.R. 616/1977 di attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 382/1975 recante le norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.

Sono state conservate ai Commissari le sole funzioni giurisdizionali in materia di diritti e terre civiche; restano infatti attribuite alla cognizione degli stessi le controversie riguardanti la esistenza, natura ed estensione dei diritti civici, quelle relative alla contestazione di demanialità o di appartenenza dei terreni alle Associazioni agrarie e comunque ogni que-

stione che possa scaturire dallo svolgimento delle operazioni demaniali (progetti di liquidazione, istruttorie, verifiche di occupazioni), nonché l'adozione di provvedimenti conservativi (sequestro giudiziario) nei casi di urgenza, ove sia ipotizzabile la compromissione del bene (cave, impianti fissi, costruzioni ecc.).

Concessione precaria

Secondo la giurisprudenza il principio di inalienabilità vieta anche la concessione in godimento privato a terzi dei terreni di uso civico di categoria A). Per altro la Cassazione ha ammesso la possibilità di una concessione limitata nel tempo e precaria alle seguenti condizioni: allorché i beni soggetti ad uso civico eccedano i bisogni della popolazione e per la parte eccedente tali bisogni; fino a che non si verificano esigenze che impongano l'utilizzazione del fondo secondo la sua normale destinazione.

Conciliazioni

Nel corso delle fasi istruttorie e di verifica delle terre demaniali, possono verificarsi controversie circa la natura demaniale dei terreni, la esistenza, natura ed estensione dei diritti ovvero su altre questioni riguardanti lo svolgimento dei procedimenti di legge, dando luogo ad un contenzioso giudiziario. Ciò non preclude l'esperimento di un tentativo di bonario componimento della vertenza; conciliazione che può essere promossa dal Commissario in sede di giudizio o su richiesta delle parti.

Congregazione del Buon Governo

Istituita da Clemente VIII con la costituzione Pro Commissa Nobis a Domino del 15 agosto 1592. Dicastero avente funzioni di carattere amministrativo; oltre alla revisione dei bilanci comunali preventivi e consuntivi aveva anche funzioni d'ordine contenzioso, esercitando i poteri di tribunale supremo per la definizione

delle controversie insorgenti tra le popolazioni ed i Comuni circa gli interessi più vari. La giurisdizione del Buon Governo si estendeva a tutte le comunità dello Stato della Chiesa, sia camerale che baronali ad eccezione della città di Roma, delle legazioni (Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì) direttamente dipendenti dai cardinali legati, della città di Velletri, posta sotto la speciale giurisdizione del cardinale decano e di Castel Gandolfo che era alle dipendenze dirette dei palazzi apostolici. Altri territori e paesi, già sottoposti ad altra giurisdizione, vennero inclusi nell'ambito delle competenze della Congregazione del Buon Governo in tempi diversi.

Pio IX, con Motu proprio sulla organizzazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1847, riunendo al Ministero dell'Interno tutte le attribuzioni già esercitate dal Buon Governo (art. 18), ne decretava contemporaneamente anche la soppressione (art. 97). Con l'entrata in vigore del Regolamento Piano, il 1 gennaio 1848, la Congregazione del Buon Governo cessava definitivamente di funzionare dopo più di due secoli e mezzo di operosa esistenza.

Corte di Appello sezione Usi civici

Organo di appello (reclamo) unico per il territorio nazionale contro le decisioni dei Commissari regionali, con procedimento che comporta l'intervento della Procura Generale in funzione di Pubblico Ministero.

Demani

Tutti i terreni aperti, culti ed inculti qualunque sia il proprietario sui quali abbiano luogo gli usi civici o le promiscuità; secondo gli antichi demanialisti delle province meridionali il demanio si distingueva in:

- Regio, cioè spettante al sovrano, già delle popolazioni con usi civici esercitati nei limiti disposti dalle prammatiche sovrane.
- Universale o comunale, cioè appartenente alla Universitas ossia

alla popolazione che ha il possesso della terra perché ne ha il dominio e ne gode e ne dispone come di cosa propria, anche se per consuetudine e per patti può sussistere un diritto del feudatario come primus inter cives. Si tratta di proprietà della collettività e non dell'Ente.

- Feudale, quando la popolazione partecipa al godimento della terra posseduta dal feudatario a titolo feudale anche se detta partecipazione sia così importante da superare il godimento che rimane insieme al possesso e alla disponibilità della stessa al feudatario.

- Ecclesiastico, complesso delle terre appartenenti alla Chiesa sulle quali analogamente a quanto avveniva sul demanio feudale i cives esercitavano i diritti «pro eorum proprio et necessario usu».

Dichiarazione usi civici

La prima norma prevista dalla L. 1766/1927 riguarda l'accertamento dei diritti civici nella loro natura ed estensione. Al fine di avviare i procedimenti di accertamento, la legge prescriveva (art. 3) la dichiarazione o denuncia al Commissario, dei diritti rivendicati sulle terre di proprietà privata da inoltrarsi entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di pubblicazione della legge (erano riconosciute valide, agli effetti di cui al citato art. 3, le dichiarazioni già presentate in forza del R.D.L. 751/1924).

La mancata presentazione della dichiarazione determina la estinzione della azione di rivendica dei diritti, mentre per i diritti in esercizio il possesso degli stessi da parte della popolazione costituiva di per sé il superamento della dichiarazione. Le dichiarazioni e i decreti dovevano essere annotati in sunto, a cura della segreteria commissariale, su di un apposito registro (art. 5 Regolamento) chiuso dal Commissario al termine fissato dalla legge.

Difesa

Chiusura di selve, boschi e pascolo allo scopo di disporre libera-

mente e completamente dei frutti delle terre con soppressione dell'esercizio degli usi civici su di esse esistenti. Tali difese furono storicamente costituite dai re, dai baroni e dalle stesse Università agrarie ed in tali ultimi casi per essere legittime occorreva il consenso di tutti e per quelle dei baroni anche il regio consenso. Dal 1927 le difese non possono essere più legittimamente costituite.

Le difese erano beni comunali (come del resto lo dice la stessa parola) le quali per ragioni di coltura agraria venivano concesse ai singoli cittadini per piantarvi, a seconda della natura dei terreni, oliveti o vigneti, oppure per seminervi.

Diritti civici

Si riferiscono a terre di appartenenza privata già soggette agli usi (diritti e/o servitù) delle popolazione e oggetto di «liquidazione», generalmente mediante divisione, cioè distacco a favore della popolazione di una porzione del fondo gravato, ed eccezionalmente mediante attribuzione dell'intero fondo al proprietario ed imposizione, sul fondo medesimo a favore della popolazione, di un canone corrispondente al valore dei diritti,

Diritti civici (classi)

Diritti spettanti ad una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sè, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli che la compongono, e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi, o dalle acque di un determinato territorio normalmente quello stesso nel quale è stanziata

- Essenziali, il cui personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita, (diritti di pascolare e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per l'uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario, l'uso civico di

pesca ove sia destinato alla alimentazione cioè esercitato nei limiti dei bisogni necessari al sostentamento personale e familiare). Per il Raffaglio il criterio di classificazione non è storicamente legato all'uso in sè ma piuttosto al modo più o meno ampio di esercizio. Esempio: l'uso civico di tagliare giunchi per i propri bisogni sarebbe essenziale ma se esercitato fino a far canestri o venderli ai concittadini per la consumazione locale ed anche fuori dal Comune sarebbe utile. Il Raffaglio ricorda l'uso civico essenziale il cavar pietre o fossile di prima necessità e l'occupare il suolo per la propria abitazione (jus casalinandi).

- Utili che hanno in modo prevalente carattere e scopo di industria, anche se congiunti agli usi essenziali, cioè i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici che eccedono quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare dell'utente (art. 4 legge 1776/27).

Sono reputati usi civici utili il diritto di vendere erbe, stabilire prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. L'uso civico di pesca è utile quando è esercitato a scopo industriale con utilizzazione di mezzi speciali (ad esempio reti) il diritto di cava o di prendere legna per scopo di commercio, di raccogliere ghiande cadute, castagne, scuotere i frutti agresti, farne a scelta con il feudatario, immettere bestiami presi a soccida, cuocere calce per venderla, essere preferita ai compratori stranieri nella vendita o nel consumo dei frutti del demanio, il far della legna carbone.

Diritti promiscui

Diritti d'uso che gli abitanti di un Comune o Frazione esercitano sui beni appartenenti ad estranei e fuori della circoscrizione del proprio Comune o del proprio feudo, che nascono dai rapporti volontari, accidentali e non necessari come per gli usi civici.

Domini collettivi

Persone giuridiche (Università od Associazioni) istituite a favore di una Frazione o di un Comune e dei loro abitanti per il godimento collettivo delle terre di uso civico.

Espropriazione di terre civiche

Occorre innanzi tutto distinguere la natura giuridica del bene oggetto di decreto di espropriazione. Nel caso di terre appartenenti al demanio civico, la indisponibilità e la inalienabilità di tali beni unita alla imprescrittibilità dei diritti su di essi gravanti, determinano la inidoneità dei beni stessi all'esproprio, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse collettivo e di pubblica utilità, se non con le modalità stabilite dall'art. 12 della legge: vale a dire l'autorizzazione alla alienazione.

Riguardo alle terre di proprietà privata riconosciute (a seguito di provvedimento non opposto) gravate da diritti civici, qualunque sia la destinazione per la quale si renda necessario l'esproprio, la salvaguardia dei diritti reali dei terzi (le popolazioni cui appartengono i diritti civici), impone comunque il procedimento di liquidazione.

Una specifica eccezione è rappresentata dai terreni interessati, a suo tempo, dalla riforma agraria; la legislazione relativa ha disposto il trasferimento dei diritti dei terzi sui terreni espropriati, «compresi i diritti di uso civico», sulle indennità di espropriazione. In sostanza, una liquidazione con compenso in denaro. Il che sta a significare che sui terreni espropriati ai fini della riforma agraria, nelle aree dove essa è stata operante (per il Lazio, le province di Roma e Viterbo), sono stati liquidati i diritti civici eventualmente gravanti sugli stessi.

Fida

Diritto di uso civico di far pagare tasse per il pascolo appartenente al Comune sui beni dei privati.

Giunta d'Arbitri

Organo preposto alla attuazione delle leggi sulle servitù civiche delle ex province pontificie ai fini di un più rapido e semplice processo di affrancazione. Funzioni attribuite dalla L. 1776/27 ai Commissari (v. Provvedimenti adottati dallo Stato Italiano per i territori già dello Stato della Chiesa).

Inchiesta Jacini

All'indomani del completamento dell'unità d'Italia con Roma capitale, il Ministro dell'Agricoltura ordinò un'inchiesta generale sulla situazione delle campagne del Paese. L'inchiesta, avviata nel 1877 sotto la direzione di Stefano Jacini, fece emergere, tra l'altro, la diversità degli aspetti e degli assetti delle proprietà collettive nelle varie Regioni e delle modalità dell'esercizio dei diritti civici da parte delle popolazioni. Tuttavia, le conclusioni presentate dal Sen. Jacini al Governo, nonostante i differenti atteggiamenti talvolta favorevoli dimostrati dai singoli relatori rispetto al problema dei diritti civici, indicavano tali diritti come «gravami della proprietà» e ne suggerivano l'abolizione generalizzata; ciò determinò nel Parlamento un acceso dibattito destinato a prolungarsi per lunghi anni attorno al concetto di proprietà; se cioè la proprietà collettiva potesse essere riconosciuta come avente pari forza e validità di quella individuale. Concetto difficilmente acquisibile dallo stato liberale. La prova fu il travaglio che subì la prima legge che infine venne adottata in materia per le ex pontificie (per le quali restava in vigore la Notificazione Pontificia del 1849) e le diverse stesure del testo, frutto del braccio di ferro fra abolizionisti e antiabolizionisti.

Legge 4 agosto 1894, n. 397

Ordinamento domini collettivi nelle province dell'ex Stato Pontificio (v. Associazione agraria).

Legislazione connessa alla L. 1766/1927

Successivamente alla L. 1766/1927 e relativo Regolamento, sono stati

adottati alcuni provvedimenti legislativi attinenti alla materia e più precisamente:

-RD 16 giugno 1927, n. 1255. Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici dei Commissari per il riordinamento degli usi civici nel Regno. Al Commissariato avente sede in Roma venivano attribuite le circoscrizioni delle province di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Perugia e Terni.

-RD 26 febbraio 1928, n. 332. Approvazione Regolamento per la esecuzione della L. 1766/1927, sul riordinamento degli usi civici nel Regno.

-L. 10 luglio 1930, n. 1078. Definizione delle controversie in materia di usi civici. La legge stabiliva che la cognizione dei reclami contro le decisioni dei Commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della L. 1766/1927, fosse deferita all'esclusiva competenza della Corte d'Appello di Roma.

-Legge 16 marzo 1931, n. 377. Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale. Per i territori soggetti a bonifica idraulica di prima categoria ed a trasformazione fondiaria di pubblico interesse, veniva riservata al Ministero Agricoltura e Foreste l'approvazione del Piano di Massima e l'assegnazione delle terre di demanio collettivo alle due categorie previste dall'art. 11 della L. 1766/1927.

-L. 13 febbraio 1933, n. 215. Norme per la bonifica integrale. Veniva consentita l'alienazione di parte delle terre di demanio collettivo, solo se classificate alla cat. B) ed al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni.

-RD 13 aprile 1939, n. 677. Trasferimento della provincia di Frosinone dalla circoscrizione del Commissariato per gli usi civici di Roma a quella del Commissariato per gli usi civici di Napoli.

-D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 284. Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo tra i contadini. La suddetta disposizione ha avuto vigore per un tempo limitato, vale a dire fino ad un anno dopo la conclusione della pace. La sistemazione delle quote ripartite con tale procedura abbreviata (veniva superata l'approvazione del Capo dello Stato prescritta dalla L. 1766/1927 prima della immissione in possesso dei quotisti) dà luogo alla trasformazione in enfiteusi perpetua delle quote con la determinazione di un canone aggiornato.

-L. 21 ottobre 1950, n. 841. Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. Tale legge ha interessato, tra gli altri, i territori del Lazio per le province di Roma e Viterbo ai quali veniva estesa l'applicazione della «Legge Sila», n. 230 del 12 maggio 1950 che, all'art. 9, prevedeva: «Sulle indennità di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico».

-L. 17 aprile 1957, n. 278. Costituzione dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei beni civici frazionali. Oltre ai Comuni ed alle Associazioni agrarie, i titolari dei beni o dei diritti civici, possono essere le popolazioni delle Frazioni di Comune. È da notare che, mentre per quanto riguarda le Associazioni agrarie la legge del 1927 stabilisce il divieto di ulteriori costituzioni, la stessa è estremamente circostanziata riguardo alle Frazioni titolari dei beni collettivi. Per beni civici frazionali si intendono le terre originariamente appartenenti alla Frazione, quelle pervenute a seguito di affrancazione e liquidazione ed inoltre i beni attribuiti alla Frazione per effetto dello scioglimento della Associazione agraria titolare delle terre frazionali. L'amministrazione di tali beni era dalla legge affidata alle Frazioni stesse a profitto dei soli frazionisti (art. 26) attraverso la co-

stituzione di un comitato di amministrazione composto tra i frazionisti stessi (art. 64 Regolamento). Con la L. 278/1957 sono state stabilite le modalità di costituzione dei Comitati e la loro durata in carica.

-D.P.R. 19 aprile 1958, n. 536. Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Con il suddetto decreto la circoscrizione della provincia di Frosinone veniva sottratta al Commissariato di Napoli e riaggregata a quello di Roma.

-L. 21 febbraio 1961, n. 85. Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni. La legge è composta di un articolo unico che recita: «le disposizioni della L. 1766/1927 non si applicano ai beni venduti dallo Stato ai Comuni o a consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi».

-D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione delega art. 1 della L. 382/1975. Quest'ultimo è un provvedimento di rilevanza fondamentale circa le funzioni connesse con l'applicazione della L. 1766/1927. L'art. 66 del decreto ha disposto infatti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali nella materia, che la legge del 1927 aveva attribuito ai Commissari. Di conseguenza, le ordinanze e i decreti di approvazione riguardanti i provvedimenti a carattere amministrativo previsti dalla legge di competenza dei Commissari e del Ministero dell'Agricoltura, sono state demandate all'Ente Regione. Relativamente al provvedimento di legittimazione, che pure riveste natura amministrativa, l'art. 66 del detto decreto prevede l'intervento commissariale unitamente all'intesa regionale, in quanto è prescritta la superiore approvazione.

Legittimazione

Atto mediante il quale per concessione sovrana (oggi di competenza della Regione) una terra di demanio universale occupata senza titolo o con titolo non valido da un privato e perciò stesso sottratta al godimento collettivo viene trasformata in allodio (cioè in piena proprietà privata).

Va precisato che la legittimazione non rappresenta un diritto dell'occupatore abusivo, ma un beneficio che la legge prevede, su domanda dell'occupatore stesso ove concorrano precise condizioni; è una concessione che trasforma la natura giuridica del terreno da demanio in allodio, che può essere accordata o negata per prevalenti interessi di ordine superiore.

Le condizioni poste dalla legge sono: che l'occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo occupato; che il terreno occupato non interrompa la continuità del demanio e quindi non impedisca la utilizzazione collettiva dello stesso; che l'occupazione duri da almeno dieci anni.

Liquidazione diritti civici

Operazione diretta a estinguere i diritti civici su terre private mediante distacco di una porzione del fondo o canone.

I principi fondamentali dell'istituto sono due: di liquidazione può parlarsi esclusivamente per i diritti esistenti ed accertati su terre di natura privata o ex feudali perché per quelle appartenenti alla collettività la cessazione degli usi non può aversi attraverso la quotizzazione se le terre ne sono suscettibili; gli usi civici non possono sopprimersi senza compenso, costituito in via normale e generale dal distacco cioè dall'assegnazione alla popolazione di una porzione del fondo del privato e in modo eccezionale dall'imposizione di un canone cioè un compenso in denaro.

Tale forma di liquidazione eccezionale è ammessa soltanto in due casi tassativamente previsti:

allorché i terreni gravati abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie; allorché si tratti di piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.

Liquidazione invertita

Ipotesi eccezionale di liquidazione e limitata alle sole province ex pontificie con la quale la popolazione acquista la proprietà dell'intero fondo gravato versando al proprietario un canone annuo. Essa è ammessa solo quando ricorrono due requisiti: la necessità per la popolazione di continuare nell'esercizio dell'uso; l'insufficienza per quell'esercizio della porzione che sarebbe staccata a norma degli artt. 5 e 6 della legge 1776/27. Il canone liquidato al privato non è rivedibile né rivalutabile ed è immediatamente affrancabile.

Mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua delle concessioni «ad meliorandum» anteriori al D.L. 751/1924

L'art. 25 del Regolamento precisa che sono soggette alle norme relative alle legittimazioni le occupazioni il cui titolo di possesso derivi da atti di concessione ad utenza con l'obbligo di migliorie disposti da Comuni o Associazioni agrarie in conformità a Statuti, regolamenti o deliberazioni approvati dalle autorità amministrative, effettuati anteriormente alla entrata in vigore del D.L. 751/1924.

Dopo la verifica circa la rispondenza dello stato del fondo in relazione alle condizioni della concessione ed al rispetto delle norme relative al divieto di cessione, si provvede alla emanazione del decreto di mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua, prima di competenza commissariale, attualmente di competenza regionale. Per le concessioni effettuate anteriormente al 1919, è prescritta, art. 26 del Regolamento, la fissazione di un nuovo canone.

Mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua delle concessioni «ad meliorandum» fatte nel periodo fra il D.L. n. 751/1924 e l'adozione della legge n. 1766/1927

La consuetudine delle concessioni ad utenza con l'obbligo delle migliorie, largamente operante prima della emanazione del D.L. del 1924, continuò, in aperto contrasto con le disposizioni impartite, ad essere praticata dai Comuni e dalle Associazioni agrarie.

Il secondo comma dell'art. 28 del Regolamento stabilisce che i terreni oggetto di tali concessioni vadano reintegrati al Comune o alla Associazione agraria per essere ripartiti a norma di legge. Tale disposizione può essere derogata soltanto nel caso in cui i concessionari siano coltivatori diretti, diano affidamento di buona conduzione e quindi avrebbero potuto beneficiare della quotizzazione di cui agli artt. 47 e 57 del Regolamento e comunque abbiano adempiuto agli obblighi della concessione stessa.

Mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua delle quote ripartite con le modalità di cui al D.Lg.Lgt. 284/1944

La suddetta disposizione di legge, come già illustrato sopra, consentiva ai Commissari, in deroga alle disposizioni dettate dalla legge fondamentale e dal Regolamento nonché alle norme riguardanti i terreni soggetti a bonifica integrale (L. 377/1931), su richiesta dei Comuni o delle Associazioni agrarie, di autorizzare la concessione ad utenza con obbligo delle migliorie, delle terre di demanio collettivo di categoria B) con procedura abbreviata.

Non tutte le assegnazioni disposte in forza di tale disposizione di legge sono state sistemate con decreto definitivo.

La procedura di trasformazione in enfiteusi perpetua di tali concessioni è analoga a quelle già indicate nei due punti che precedono.

Motu proprio 15 settembre 1802

Provvedimento di carattere eminentemente fiscale che istituiva la «tassa di miglioramento» imposta sui terreni coltivabili compresi nel raggio di un miglio dai centri abitati, fino a quando i proprietari li avessero lasciati incolti. La disposizione rimase quasi del tutto non applicata, riguardo alla liberazione dei terreni «ristretti», in quanto il complesso delle norme per l'abolizione della servitù di pascolo veniva rimandato a disposizioni ulteriori.

Mutamento di destinazione

Provvedimento amministrativo di competenza della Regione su richiesta degli Enti interessati che consente di attribuire ai terreni di cat. A) e quindi solo dopo l'assegnazione, una diversa destinazione di tutte o parte delle terre quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli ambienti.

L'art. 41 del Regolamento n. 332/28 a titolo di esempio considera la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili, ma la prassi ministeriale e regionale ha esteso la diversa destinazione anche ad interessi più ampi di natura urbanistica, turistica, sportiva e produttiva.

Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849

Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e fidare. La disposizione, emanata da Pio IX nel 1849, disciplinò esclusivamente l'abolizione della servitù di pascolare, vendere erbe e fidare, lasciando inalterato il regime della semina e del legnatico. Inoltre, le norme previste non avevano carattere coattivo, salvo che gli utilisti erano obbligati a concedere l'affrancazione della servitù nel caso in cui il proprietario avesse esercitato tale facoltà.

Il compenso per l'affrancazione poteva essere in denaro o in natura, vale a dire mediante lo scorporo e l'attribuzione alla popolazione titolare di parte o addirittura

dell'intero fondo gravato, sulla base delle necessità della popolazione stessa, tenuto conto delle terre pascolive disponibili e del carico di bestiame.

La Notificazione rimase in vigore fino alla emanazione delle leggi abolitive adottate dallo Stato italiano per le province ex pontificie; leggi che mantennero il principio dello scorporo totale dei fondi da affrancare, in caso di necessità, mediante la imposizione di un canone a favore del proprietario.

Lo stesso principio è stato mantenuto nella legge 1766/1927, limitatamente ai territori già appartenuti allo Stato della Chiesa.

Occupazione abusiva

Possesso di terre del demanio collettivo ad opera di chi non sia in grado di produrre a giustificazione del possesso un titolo ovvero questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna Regione all'epoca della concessione.

Piano di Massima

Esatta determinazione delle terre da assegnare a ciascuna delle due categorie previste dall'art. II L. 1776/1927 compiuta da un delegato tecnico nominato dalla Giunta regionale. Tale piano redatto in due esemplari verrà trasmesso dalla Regione sia al Comune o Ente agrario sia alla Camera di Commercio e quest'ultima dopo aver ricevuto entro quindici giorni dal deposito del piano i rilievi degli Enti interessati, potrà introdurre le modificazioni che reputerà necessarie.

Spetterà poi alla Regione emettere il provvedimento definitivo. Il Piano di Massima non è necessario quando risulti da elementi sicuri a quale delle due categorie debbono essere assegnate le terre civiche.

Promiscuità o comunioni

Concorso dei diritti civici di due o più comunità sul territorio o su parte del territorio di altra comunità. Esse sono esercitabili sia su

terre private che su terre collettive, ed erano costituite di norma o per «vetustas»: per condominio, la cui origine è l'aver messo in comune due o più territori, il che avveniva di norma quando da una Universitas si staccava un gruppo di popolazione originaria e formava Universitas a sè pur mantenendo in comune con la popolazione originaria una parte dei terreni. Le promiscuità per condominio sono generali quando tutti i territori dei due Enti che concorrono a formare la promiscuità sono messi in comune; sono particolari, quando alcuni soltanto dei demani delle singole Universitas sono oggetto della promiscuità; per servitù reciproche sono quelle che hanno per oggetto usi identici e scambievoli sugli interi territori rispettivamente appartenenti a più Comuni su due o più demani parte dell'uno, parte dell'altro Comune.

Province Napoletane

Dopo l'unità d'Italia il primo provvedimento che interessava l'ex Regno di Napoli è il Decreto Luogotenenziale 1 gennaio 1861 che istituiva Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle province napoletane.

I Commissari dovevano procedere alla quotizzazione dei demani comunali non controversi tra i cittadini di ciascun Comune, esaminare e dichiarare, su parere della Commissione forestale, quali dovevano «conservarsi salde nell'interesse della economia silvana» e sciogliere definitivamente tutte le promiscuità esistenti.

Veniva, infine, attribuita ai Commissari una funzione conciliativa sia per quanto riguardava i giudizi pendenti, sia per quanto riguarda i giudizi da istituire. L'attività dei Commissari era affiancata dall'opera di Agenti Demaniali, da loro stessi scelti, e tutte le operazioni dovevano essere ultimate il 31 dicembre dello stesso anno 1861. Con decreto luogotenenziale del 3 luglio 1861 venivano dettate le istruzioni per

le operazioni demaniali da compiere.

Il lavoro dei Commissari consisteva nello scioglimento delle promiscuità, a norma del decreto 1 gennaio 1861; nella divisione in massa dei demani ex feudali o ecclesiastici; nella reintegra dei demani comunali usurpati.

Con successivo decreto, 16 marzo 1862 n. 503, veniva disposta l'attribuzione, al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio della direzione sulle operazioni relative alla separazione e riparto dei demani comunali, ex feudali, ecclesiastici, od altri. Con provvedimento, in data 26 agosto dello stesso anno, venivano regolate le attribuzioni degli agenti demaniali e dei periti; e l'art. 16 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato E, sul contenzioso amministrativo, manteneva temporaneamente, nelle province napoletane e siciliane, i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali nonché quelli di reintegra, o illegittima alienazione dei demani stessi. I Prefetti, in forza del detto art. 16, continuavano ad esercitare tutte le attribuzioni loro conferite con norme da stabilirsi mediante decreto reale; parere che sostituiva quello del Consiglio di Prefettura. I reclami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori spettavano alle Corti d'Appello.

Le norme preannunciate nel citato art. 16 venivano emanate con il Regolamento del 25 giugno successivo; agli art. 27 e 28 era prescritto che i funzionari aggiunti dovessero assistere i Prefetti soltanto quando questi procedevano come giudici di primo grado. Con la legge dell'8 giugno 1873, venivano concesse facilitazioni per esaurire del tutto il lavoro iniziato.

Provvedimenti adottati dallo Stato Italiano per i territori già dello Stato della Chiesa

-L. 24 giugno 1888, n. 5489 (Serie 3°). Abolizione delle servitù di pascolo, semina, legnatico, fida e

di imporre tassa a titolo di pascolo nelle province ex pontificie.

-R.D. 24 agosto 1889, n. 6397 (Serie 3°). Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della L. 24 giugno 1888, n. 5489, riguardante l'abolizione delle servitù di pascolo, semina, legnatico, fida e di imporre tassa a titolo di pascolo nelle province ex pontificie.

-L. 2 luglio 1891, n. 381. Modifiche alla L. 5489/1888, relativa alla abolizione della servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

-R.D. 3 agosto 1891, n. 510. Approvazione del TU della L. 5489/1888 e 381/1891 per l'abolizione della servitù di pascolo nelle ex province pontificie.

-L. 4 agosto 1894, n. 397. Ordinanza dei domini collettivi nelle province pontificie.

-L. 8 marzo 1908, n. 76. Per i provvedimenti di affrancazione e sull'esercizio delle servitù.

-D. Lg. 29 agosto 1916, n. 1053. Per la affrancazione delle servitù. Le disposizioni prevedevano l'affrancazione obbligatoria di tutte le servitù riconosciute ed esercitate dalle popolazioni sulle terre di proprietà privata, mediante un compenso che poteva configurarsi in denaro, attraverso cioè l'imposizione di un canone da corrispondersi al Comune quale rappresentante degli utenti, ovvero in natura attraverso la attribuzione al Comune stesso e, in applicazione della L. 397/1894 alla Università agraria, per la popolazione di una porzione del terreno da affrancare. Rimaneva fermo il principio contenuto nella Notificazione del 1849, di concedere, in casi particolari, agli utilisti la possibilità di affrancare l'intero fondo mediante la corresponsione di un canone al proprietario.

Per l'applicazione delle norme di cui sopra, la legge aveva disposto la istituzione di un tribunale speciale, la Giunta degli Arbitri, per ciascuno dei capoluoghi di circondario; per il Lazio: Roma, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Velletri e Frosinone.

Le Giunte degli Arbitri erano incaricate della ricognizione ed identi-

GLOSSARIO USI CIVICI

ficazione dei terreni da affrancare e della risoluzione di qualunque altra controversia insorta nella materia. Operavano, esse, sia a seguito delle istanze presentate dagli interessati, sia per impulso d'ufficio sulla base degli «Elenchi» delle servitù compilati dai Prefetti e debitamente pubblicati all'Albo comunale, ai sensi dell'art. 12 della L. 5489/1888, contenenti, per ciascun Comune, i terreni risultanti gravati da servitù, individuati catastalmente con l'indicazione degli intestatari catastali, della superficie di ciascun mappale nonché della rispettiva coltura agraria.

Svolsero le loro funzioni istituzionali, seppure con differenti risultati dovuti essenzialmente alle difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti in relazione alle peculiarità del rispettivo ambito territoriale in cui si trovarono ad operare, fino al 1908.

Con la L. 76/1908 vennero sospese le funzioni già attribuite alle Giunte riservando loro i giudizi di «cognizione sulla esistenza, sulla natura e sui limiti dei diritti civili» nonché la presa d'atto di eventuali conciliazioni intervenute tra le parti; venivano, invece, trasferiti alle Giunte i giudizi possessorii pendenti avanti ai Pretori.

Quest'ultima disposizione rispecchia la situazione esistente nelle campagne laziali ove le lotte contadine sfociavano spesso nella invasione delle terre. Infatti, l'art. 4 della legge stabiliva: «nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza o clandestinità prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione». Il suddetto provvedimento sottraeva di fatto alle Giunte degli Arbitri le funzioni giurisdizionali in materia di affrancazioni previste dalla L. 5489/1888.

Lo svuotamento totale di tale compito veniva sancito con il DL 1053/1916 che sospendeva, fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, le residue funzioni attribuite alle Giunte con la precedente L. 76/1908; alle stesse restava il

compito di esprimere parere sulle affrancazioni stipulate tra le parti la cui approvazione era però demandata al Ministero dell'Agricoltura attraverso specifico decreto.

In sostanza, dal 1908 e fino al 1924, data di adozione del primo D.L. a carattere nazionale (convertito nella L. 1766/1927), i provvedimenti adottati dalle Giunte riguardarono essenzialmente le reintegrazioni di terre occupate e la concessione dell'esercizio provvisorio delle servitù, con limitazioni in ordine di tempo.

L'applicazione delle leggi abolitive ed i risultati cui le stesse avrebbero dovuto pervenire in termini di costituzione di notevoli patrimoni terrieri da attribuire alle popolazioni per effetto degli scorpori, avevano posto ben presto il problema di affidare ad un ente rappresentativo degli utenti, diverso dall'ente Comune, la titolarità e la gestione di tali beni. Venne così emanata la L. 397/1894 che riconosceva le Associazioni agrarie già esistenti (nei territori dello ex Stato della Chiesa erano ancora pienamente operanti diverse Associazioni agrarie composte da agricoltori, in specie possidenti di bestiame, le Università dei Boattieri, che regolavano l'esercizio delle servitù, sia sui demani originari che sulle terre dei privati) attribuendo loro personalità giuridica; ma soprattutto imponeva la costituzione, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, delle Università agrarie in quei Comuni nei quali, per effetto della affrancazione in natura, si fossero venute a costituire consistenti porzioni di proprietà comune. Tale disposizione fu largamente disattesa; peraltro, parecchie Università agrarie sorte in applicazione della legge vennero disciolte negli anni 1920 e 1930 del secolo successivo ed i beni da esse posseduti attribuiti al Comune.

Quotizzazione

Ripartizione di tutti i terreni a coltura agraria di categoria B tra

le famiglie di coltivatori diretti del Comune o della Frazione.

Reintegra demaniale

Provvedimento di carattere amministrativo, attualmente di competenza della Regione, che viene disposta nei seguenti casi: quando non sia stata concessa la legittimazione, sia per mancanza di requisiti che per mancato inoltro della domanda da parte dell'occupatore ovvero per prevalenti interessi di ordine superiore; quando, nella ipotesi di concessione temporanea, il concessionario si rifiuti di restituire la quota alla scadenza; in tutti gli altri casi nei quali il possesso sia riscontrato abusivo o per titoli nulli.

L'ordinanza di reintegra emessa dal Commissario ed attualmente dalla Regione è senz'altro esecutiva, in essa è stabilito un termine breve per il bonario rilascio del terreno, scaduto il quale dovrà procedersi, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica, alla ripresa in possesso del terreno da parte del Comune o dell'Associazione agraria.

Relazione Rava

Relazione presentata al Parlamento dal Ministro Luigi Rava nel 1906, peraltro sintetica e largamente incompleta in quanto basata sulle notizie pervenute. Ministero Agricoltura e Foreste - Direzione Generale Agricoltura, Relazione sull'andamento dei Domini Collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia.

Rubbio Romano

Misura locale di superficie pari a metri quadrati 18484,45. Si divide in quattro quarti di metri quadrati 4621. La quarta si divide in 4 scorzi di metri quadrati 1.155. Lo scorso in quattro quartucci di metri quadrati 288. Per i vigneti romani il rubbio si divide in 7 pezze di metri quadrati 2640; la pezza in 4 quarti di metri quadrati 660; la quarta in 40 staioli di metri quadrati 16.5. Il rubbio aveva 112 catene di lato; la catena di

10 staioli, palmi cinque e tre quarti di passetto. Esiste il rubbio, misura di capacità che in grano dà un peso di chilogrammi 2,17, che doveva rappresentare la quantità di seme necessaria per seminare un rubbio romano di superficie. Nella provincia di Roma e Sabina esistono altre diverse misure del rubbio, come superficie, sempre minori di quello romano.

Scioglimento promiscuità

Procedimento che pone termine ai diritti promiscui esercitati sul medesimo fondo da una popolazione su tutto il territorio di altro Comune o Frazione concorrendo con gli abitanti di questo ultimo nel godimento degli usi. Lo scioglimento può avvenire con o senza compenso.

Il compenso consiste nell'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna Frazione di una parte delle terre in piena proprietà corrispondente in valore alla entità ed estensione dei reciproci diritti della stessa. Essa è obbligatoria per le comunioni generali per condominio e comunioni particolari per condominio o per servitù. Sono sciolte senza compenso le comunioni generali per servitù reciproche e le comunioni particolari su fondi non demaniali. Su richiesta delle parti o d'ufficio il Commissario, oggi Regione, può nell'accertamento e valutazione della promiscuità ritenere in considerazione dei bisogni dell'economia locale l'opportunità di conservare la promiscuità.

Speciali incaricati

Esperti in dottrine giuridiche, storiche e demaniali che potranno essere nominati dai Commissari (oggi Regione) per l'istruttoria e per l'esecuzione delle operazioni di loro competenza. Gli speciali incaricati si dividono in:

- Istruttore demaniale che ha il compito di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime; fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo

scioglimento delle promiscuità o di formulare i relativi progetti; compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere; promuovere l'esecuzione delle decisioni; trattare e ricevere conciliazioni ed eseguire ogni altra disposizione che verrà loro impartita dal Commissario (oggi dalla Regione);

- Perito: incaricato delle operazioni di indole tecnica. L'articolo 29 del Regolamento n. 332/1928 descrive i compiti connessi alla verifica demaniale, alla legittimazione, e reintegra delle occupazioni dei demani comunali.

- Delegato tecnico: colui che attende ai sensi dell'art. 16 della legge 1776/27 a formare il Piano di Massima per l'assegnazione dei terreni alla cat. A e B; a gestire i terreni della cat. B ed eseguire le occorrenti opere di trasformazioni; a compilare ed attuare ad opere compiute il piano di ripartizione dei terreni di unità fondiaria determinando le migliorie da eseguirsi a cura degli assegnatari e gli altri obblighi di questi.

Stato Pontificio

La dizione «Stato Pontificio» è da respingersi, perché non si trattava di uno Stato patrimoniale del sovrano Pontefice, ma del dominio temporale della Chiesa. M. Monaco, Lo Stato della Chiesa. Dalla pace di Cateau - Cambrésis alla pace di Aquisgrana (1559-1748), Lecce 1973.

Terre di demanio collettivo

Per demani collettivi si intendono le terre pervenute ai Comuni, Frazioni o Associazioni agrarie per effetto della liquidazione dei diritti civici su terre di proprietà privata e delle altre possedute dai Comuni, Frazioni o Associazioni agrarie soggette all'esercizio dei diritti civici (art. 1).

La sistemazione, la tutela e la gestione delle terre di demanio collettivo presuppongono, per ciascun Comune, la indispensabile

conoscenza dell'intero compendio di esse e la destinazione legittima o meno che possono aver assunto nel corso degli anni. A tale scopo la legge ha previsto la «verifica dei demani». Essa è finalizzata all'accertamento di: eventuali usurpazioni di demanio in qualunque tempo praticate; occupazioni illegittime; possessi senza titolo che possono derivare da ripartizioni fatte da Comuni o Associazioni agrarie, non autorizzate; da alienazioni non autorizzate; da cessioni, da parte dei titolari, di quote o parte di esse a suo tempo concesse a migliorìa, anche sotto l'imperio di leggi anteriori, e non affrancate o mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua.

La sistemazione delle terre di demanio collettivo possedute senza titolo, dà luogo ai seguenti provvedimenti: legittimazione; mantenimento e trasformazione in enfiteusi perpetua; reintegra demaniale; conciliazione.

Ubi Feuda, ibi demania

Massima giurisprudenziale elaborata dalla commissione feudale per le terre dell'Italia Meridionale e della Sicilia, ma applicabile anche nelle province dell'ex Stato Pontificio, per la quale là dove sussiste un feudo legittimamente sorto vi è demanio feudale e quindi esercizio di usi civici.

Vagantino

Complesso di diritti civici propri del territorio veneto formatosi per adattamento alla natura di terre aperte prevalentemente acquitrinose e paludose consistente nel diritto di vagare per la valle a scopo di caccia pesca, falciare canne, e raccogliere altri prodotti naturali atti alla fabbricazione di stuoie, scope sedili per sedie, ecc.

Vicinie

Organizzazione di utenti del Trentino e dell'Alto Adige ai fini del godimento di terre comuni sulle quali venivano da «vicini», esercitati diritti di pascolo e di legnatico. La maggior parte delle vicinie si sono oggi costituite in Frazioni.

Firmato il protocollo d'intesa che attribuisce ai geometri la postazione all'interno dell'U.C.E.

SEGUE DA PAGINA 10

provenendo dall'avvocatura comunale, e non è un consulente a contratto come i precedenti. Il mandato non è facile perché l'eredità lasciata dall'arch. Gagliardi pesa come un macigno e per tale motivo la macchina fatica a rimettersi in moto.

Il Collegio, prontamente convocato, ha dimostrato la massima disponibilità, come peraltro era accaduto con i predecessori, instaurando un rapporto di collaborazione con incontri periodici che cominciano a dare i primi frutti. Da gennaio è, infatti, operativa una postazione gestita dai geometri e dedicata esclusivamente ai professionisti, che consentirà di avere informazioni sullo stato istruttorio dei procedimenti di sanatoria, di prendere visione dei fascicoli ed estrarne copia. Se sarà necessario la postazione gestirà l'agenda degli appuntamenti per il ritiro dei titoli in sanatoria e costituirà comunque l'interfaccia tra la categoria e l'U.C.E., nel senso che sarà il luogo dove sarà possibile prendere visione delle disposizioni emanate dalla direzione circa le modalità di istruttoria delle istanze di condono.

Tale argomento è di estrema attualità visto che a novembre un provvedimento dello stesso direttore ha disposto che siano da respingere tutte le richieste di riesame che incidano sulle consistenze oggetto di sanatoria. È un provvedimento che non condividiamo, nel metodo e nel merito. Nel metodo perché sono migliaia le domande di riesame presentate, moltissime in procedura d'urgenza e quindi con il pagamento aggiuntivo di diritti di segreteria, che attendono una risposta. Avremmo gradito essere informati preventivamente su un argomento più volte dibattuto con i vertici dell'uffi-

cio, visto gli effetti che comporterà sulle procedure non ancora concluse. Nel merito invece non condividiamo la disposizione perché già nel 1989 il Ministero dei Lavori Pubblici, proprio su richiesta del Comune di Roma, aveva espresso un parere che prevedeva la possibilità di rettificare i contenuti della domanda di condono edilizio. Ed ancora perché sappiamo benissimo che la domanda di condono è un documento che può essere predisposto direttamente dal cittadino, il quale nello specifico può non conoscere i criteri con cui devono essere valutate le consistenze,

